**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como**

- Visto l'art. 35, comma 1, lett. R) della L. 247/2012;

- Considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'*Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione;*

- Visto il Regolamento n. 4 del 13.12.2013 approvato dal Consiglio Nazionale Forense, così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016;

**DELIBERA**

Di costituire presso l'Ordine degli Avvocati di Como l'*Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione* e, per l'effetto,

**ADOTTA**

Il seguente

**REGOLAMENTO**

**DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE**

**SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE**

**Art. 1 - Istituzione e scopo dell'Osservatorio Circondariale**

1. E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione

2. L'Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como e per il necessario supporto amministrativo, l'Osservatorio, per il tramite del suo responsabile, si avvale delle strutture, delle risorse e del personale dipendente dal C.O.A.

**Art. 2 - Componenti dell'Osservatorio Circondariale**

1. I componenti dell'Osservatorio Circondariale sono tre: il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como o suo delegato e due Consiglieri dell'Ordine, tra cui eleggere il Consigliere Delegato, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como. L'incarico cessa con la scadenza del COA.

2. E' compito dei Consiglieri componenti l'Osservatorio Circondariale di espletare ogni attività prevista dal presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, possibilmente ogni anno.

3. E' compito del Consigliere Delegato dell'Osservatorio Circondariale redigere ogni fine anno, di concerto con i Consiglieri dell'Osservatorio Circondariale, sintetica relazione sull'attività svolta nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

4. E' infine compito del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

5. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto.

**Art. 3 - Scopo e funzioni dell'Osservatorio Circondariale**

1. L'Osservatorio Circondariale effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento 13.12.2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense, formulando proposte ed osservazioni.

3. Ferma l'autonomia con la quale l'osservatorio Circondariale svolge attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

**Art. 4 - Giustizia penale e situazione delle carceri**

1. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale del distretto, l'Osservatorio circondariale, di concerto con gli altri osservatori circondariali del distretto ove costituiti, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena.

2. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

**Art. 5 - Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca**

1. L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

**Art. 6 - Norma di chiusura**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n. 4 del 13.12.2013 (e succ. mod.) emanato dal CNF, ove compatibili.

**Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como con cui viene approvato il presente regolamento e disposta la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, www.ordineavvocaticomo.it .